

Associazione Cross Road Club

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18 presso la sede sociale sita in Capo d'Orlando in Via Consolare Antica n°623, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo secondo le modalità statutarie, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Cross Road Club", per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifica dell'art.19 dello statuto, secondo quanto richiesto dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

Chiaromonte Nicola, Gullo Giacomo, Collica Domenico, Corrao Marco, Frisenda Saro, Ingrilli Maria Rita, Letizia Antonino, Milio Isabella, Nardo Roberto, Lipari Saverio, Rocca Marco, Ciccia Giuseppe. Risultano intervenuti n. 12 soci, dei quali 10 in presenza e 2 per delega, su un totale di n.15 aventi diritto, per cui risulta soddisfatto il rapporto di $\frac{1}{4}$ (tre quarti) dei soci partecipanti.

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Antonino Letizia il quale accetta e nomina ad assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Roberto Nardo quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente, una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea e la legittimità a deliberare secondo lo statuto vigente, passa ad illustrare i motivi per cui si è reso necessario convocare la presente riunione. Il presidente comunica che in data 8 dicembre 2023 è stata presentata istanza di iscrizione dell'associazione al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, e che con nota di risposta l'Ufficio Regionale RUNTS per procedere all'iscrizione ha espressamente richiesto la modifica dell'art.19 "Devoluzione del patrimonio" del vigente Statuto dell'Associazione. Le modifiche richieste riprendono l'Art.9 del Codice del Terzo Settore, ed in mancanza della loro adozione, non sarà consentita l'iscrizione al RUNTS.

Per le ragioni ora espresse il presidente ritiene opportuno procedere alla modifica dell'art.19 del vigente statuto dell'associazione per adeguarlo alle modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS; egli da quindi lettura integrale del nuovo articolo 19 con le modifiche da approvare:

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

Ente - Direzione Provinciale

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art.45, primo comma, D.Lgs. 117/2017 e succ. modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Al termine dell'esposizione, dopo una breve discussione, l'assemblea ritiene opportuno procedere alla modifica del superiore articolo 19 al fine di completare celermente l'iscrizione al RUNTS, essa quindi delibera alla unanimità di approvare la modifica statutaria così come sopra esposta dal presidente, affinché diventi parte integrante dello Statuto dell'associazione, sostituendo la precedente stesura del medesimo articolo. L'assemblea dà quindi mandato al Presidente di provvedere, presso l'Ufficio competente, alla registrazione del nuovo statuto comprensivo delle modifiche oggi approvate, e che si allega al presente verbale. Il presidente dovrà successivamente provvedere all'inoltro al RUNTS dello Statuto modificato al fine di completare l'iscrizione dell'associazione al medesimo Registro.

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno degli intervenuti ha richiesto la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Giacomo R. B. B. B.

Il Presidente

Mimi Pinonini

I Soci:

Luigi F. B. B. B.
Anna Maria B. B. B.
Giuseppe B. B. B.
Salvatore B. B. B.

Registrazione e Agata M. B. B. B. 04/03/2024
Sono 3° n° 86 pagato € 200,00 €
Adesione Banca ☐ Concessa ☐ U.P.T. ☐

Provincia Provinciale di Santa Agata di Puglia
Ufficio Provinciale di Santa Agata di Puglia
Firma su delega del Direttore Provinciale
VALERIA FINNANCOLO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CROSS ROAD CLUB"

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1 Costituzione-Denominazione-Sede

E' costituita ai sensi degli artt.35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, l'associazione di promozione sociale "Cross Road Club", di seguito denominata Associazione, con sede nel comune di Capo d'Orlando, Via Consolare Antica n. 623. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie.

Art. 2 Caratteri dell'Associazione-Durata

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 Finalità

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett. f), lett.i) e lett. j):

- f)- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni;
- i)- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j)- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- 1) promuovere e gestire scuole di musica;
- 2) organizzare manifestazioni in genere, il tutto finalizzato alla promozione della comunità ed

al suo sviluppo sociale, incentivando la partecipazione alla vita collettiva, alla cittadinanza attiva ed alla pratica dell'associazionismo;

- 3) operare privilegiando la collaborazione con le Scuole, con le Associazioni e le Istituzioni che operano in ambito sociale, con particolare riferimento ai giovani;
- 4) incrementare la conoscenza delle esperienze musicali, favorendo scambi, visite, gemellaggi, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere;
- 5) curare la realizzazione di produzioni multimediali e l'edizione di stampe connesse alla propria attività (dischi, cd, video, libri, riviste, partiture, siti internet, etc.);
- 6) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;

Art. 4 Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- ✓ Iniziative di carattere culturale, musicale, turistiche, quali rassegne, festival, concerti, laboratori di musica e teatro, sia all'interno dei propri locali sociali che all'esterno, compresa la gestione, produzione ed organizzazione delle medesime iniziative per conto di Enti pubblici o privati;
- ✓ Produzione ed edizione di prodotti discografici, cinematografici ed editoriali volti alla divulgazione della cultura e della musica; promozione di gruppi musicali e teatrali, acquisto di raccolte discografiche, libri, idonee attrezzature audio, strumenti musicali, da mettere a servizio dei propri soci e dei cittadini;
- ✓ Teatro, trattenimenti musicali e danzanti, sia da parte di soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per giovani, anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, degustazioni, proiezioni di film e documentari;
- ✓ Tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituire biblioteche e musei;

Inoltre l'Associazione può:

- ✓ realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel



rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

- ✓ esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- ✓ compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- ✓ esercitare altre attività, di cui all'art.6 del D.Lgs.117/2017, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale. Tali attività sono individuate con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
- ✓ L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- ✓ Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.
- ✓ Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.56 del Decreto Legislativo n.117/17.

Art. 5 Gli associati

All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. I soci si distinguono in:

- ✓ soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

✓ soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Tra le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo.

La suddetta domanda dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapito telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.



I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati. All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
- 3) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 4) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non

hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilita di importo pari a 15,00 (quindici/00) euro annuali, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8 Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del DLGS. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate

in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre
3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre), che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;

- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- il libro degli associati
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16 Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote sociali e contributi degli associati;

- 
- eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 17

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio, se con

ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 18 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art.45, primo comma, D.Lgs. 117/2017 e succ. modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Luca Canna, Severio Lipari, *Giovanni Rizzo*

Supriello Modica Rita, *Amato Anna*

Amato

Altera D. Amato

